

Scheda n. 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 - imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 "Dennemeyer", la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad "operatori" residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori "trasfrontalieri" limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati "trasfrontalieri" sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soltanto gli avvocati "trasfrontalieri". Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza questa, addotta dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di "limiti" possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4928 ex art. 226 del Trattato CE**

“Società di gestione di esercizi farmaceutici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli articoli 56 e 43 TCE che sanciscono, rispettivamente, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

In particolare, viene evidenziata l'illegittimità della normativa nazionale (legge 362/1991 Norme di riordino del settore farmaceutico, che riserva la titolarità delle farmacie private esclusivamente alle persone fisiche laureate in farmacia o a società composte solo da farmacisti. Si contesta, altresì, la normativa che vieta alle imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire quote nelle società di gestione di farmacie comunali.

In merito al primo rilievo sollevato, in particolare, la Commissione evidenzia la rilevanza transfrontaliera che una tale limitazione riveste, essendo suscettibile di colpire anche società residenti in Italia ma appartenenti a gruppi di società stabilite in più Stati membri.

Allo stato attuale si rileva che le Autorità italiane hanno dato seguito alle censure mosse dalla Commissione provvedendo ad emendare, almeno in parte, la normativa nazionale; in particolare, con D. Lgs. del 29 Dicembre 2007 n. 274, si è provveduto a modificare il d. Lgs. n. 219/2006, segnatamente l'art. 100, inserendo un nuovo comma 1 bis nel quale viene espressamente consentito il “cumulo” delle attività di distribuzione all'ingrosso e della gestione delle farmacie comunali. Peraltro, si evidenzia come l'incompatibilità di tale cumulo fosse già stata abolita, abrogando il comma 2 dello stesso articolo, con il D.L. 4 luglio 2006 come modificato dalla relativa legge di conversione. Rimane tuttavia “aperta” la censura attinente al requisito della laurea in farmacia per tutti i titolari di farmacie private, anche se consorziati: in merito a tale punto l'Amministrazione di competenza sostiene la legittimità della normativa nazionale.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4252** ex articolo 226 del Trattato CE.

"Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del principio della libera commercializzazione dei prodotti assicurativi, di cui agli articoli 6, 29, e 39 della Direttiva 92/49/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita). In particolare, la Commissione dichiara illegittimo l'articolo 11 comma 1 della legge n. 990/1969, che prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate, di fornire l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in Italia a tutti gli utenti in tutte le regioni, autorizzando l'ISVAP ad infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di assicurazione che applicano tariffe troppo alte: ad avviso della Commissione, ciò costituirebbe un ostacolo all'accesso al mercato italiano per quelle imprese la cui sede centrale è ubicata in altri Stati membri, in quanto, sebbene tale norma si applichi indistintamente sia alle imprese comunitarie sia a quelle nazionali, in concreto l'osservanza dell'obbligo di stipulare l'assicurazione obbligatoria si dimostra sensibilmente più arduo per le imprese comunitarie.

La Commissione ritiene altresì incompatibile con il diritto comunitario il comma 1-bis della citata norma, che attribuisce all'ISVAP un potere di controllo sulla "base tecnica utilizzata per la determinazione dei premi": ad avviso della Commissione, questo controllo costituirebbe una forma di vigilanza finanziaria che, se esercitata anche su imprese assicuratrici europee, violerebbe l'articolo 9 della Terza Direttiva, ai sensi del quale tale vigilanza forma oggetto di competenza esclusiva dello Stato Membro d'origine. Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno affermato la legittimità della normativa nazionale.

Stato della Procedura

E' stato presentato il ricorso C-518/06 in data 20 Dicembre 2006 ex articolo 226 del Trattato CE. Il giudizio è ancora pendente innanzi alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, relativa al settore del gioco e delle scommesse clandestine, con la “libera prestazione di servizi” sancita dall'articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della L. n. 401/1989) vieta di organizzare il gioco del lotto, scommesse o concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro soggetto concessionario in base ad una autorizzazione della AAMS, ai sensi del D. Lgs 14 Aprile 1948 n. 496. Quest'ultimo, peraltro, conferisce al CONI o all'UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha, altresì, ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che applicano sanzioni a quanti esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in oggetto costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull'esercizio delle attività in argomento e ne precludono l'accesso alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì, che le summenzionate sanzioni contrastino con il diritto comunitario in quanto colpiscono in maniera più incisiva le società comunitarie. Le autorità italiane hanno evidenziato come l'individuazione del soggetto concessionario segua sempre ad una gara e che la sanzione applicata agli operatori non autorizzati è funzionale ad ostacolare frodi, negando, in merito, una valenza discriminatoria a danno delle imprese comunitarie della suddetta sanzione.

Stato della Procedura

In data 4 Aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex. articolo 226 TCE, alla quale le Autorità italiane hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006, adducendo la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta estensibile alla Procedura n. 2006/4179, attraverso l'adozione di una bozza di norma primaria, recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Pesca

PAGINA BIANCA

Pesca

Per il settore "pesca" si rilevano al momento numero 4 procedure, tutte inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e rientranti nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del TCE, con una sola procedura pervenuta al momento culminante di tale fase mediante emanazione di relativa sentenza da parte della Corte di giustizia CE.

La procedura meno recente è stata instaurata nel 2001 (n. 2001/2118).

Per tutte le procedure in esame si ravvisano effetti finanziari, riconducibili alla necessità, allo scopo di estinguere il contenzioso attualmente in essere, di introdurre sanzioni pecuniarie amministrative, a garanzia dell'effettività della normativa interna attuativa delle disposizioni comunitarie in materia di pesca.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si
Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si
Scheda 3 2001/2118	Mancata comunicazione per gli anni 1999/2000 dei dati richiesti dal Regolamento CEE n. 2847/93 in materia di pesca	SC 7.12.2006 C - 161/05	Si

Scheda 4 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	RC. C - 249/08	Si
------------------------------	---	-------------------	----

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione Europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il “contingente” di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento. In proposito, la Commissione ritiene che per l’anno 2007, a causa dell’approssimazione dei controlli espletati, l’Italia abbia chiuso la stagione della pesca, in ordine alla specie contingentata del “tonno rosso”, dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l’Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. IN ossequio ai rilievi della Commissione, l’Italia ha emanato il D. L. n. 59 del 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle norme, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25/9/ 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art.226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie

Scheda 2 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato TCE “Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo i pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza; è rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, relativa al funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2001/2118 ex art. 226 del Trattato CE "Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli articoli 15 n. 4 e 18 n. 1 del Reg. CEE n. 2847/93, che istituisce il regime di controllo nell'ambito della Politica Comune della Pesca, in quanto ha ommesso di comunicare i dati sulle specie ed i quantitativi di pesce sbarcati per gli anni 1999 e 2000, nei modi ed entro i termini stabiliti. Non sono state peraltro accettate le ragioni addotte dall'Italia circa l'esistenza di difficoltà di invio del giornale di bordo, poichè uno Stato membro non può eccepire circostanze interne per giustificare l'inosservanza del diritto comunitario. Allo stato attuale, tuttavia, si rileva che l'art. 8 comma 2 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie, prevedendo la sanzione amministrativa per l'imprenditore ittico che omette di trasmettere le dichiarazioni statistiche, peraltro triplicando tale sanzione nel caso di omessa dichiarazione di catture e sbarchi di pesce tutelato dai piani di protezione degli stocks ittici, o pescate fuori dalle acque mediterranee.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia, il 7 dicembre 2006, ha pronunciato una sentenza di condanna ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia, alla quale ha fatto seguito un sollecito, per l'adozione delle misure necessarie all'adeguamento a detta sentenza entro il 24 Febbraio 2007, pena l'apertura della procedura d'infrazione ex art. 228 TCE. A tale sollecito è stato dato seguito trasmettendo elementi informativi relativi agli adempimenti, che la Direzione Generale della Pesca e dell'Agricoltura ha posto in essere in collaborazione con le Capitanerie di Porto competenti, in modo da ottemperare alla sentenza citata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 4 – Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 ex art. 226 del Trattato CE "Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell'art. 2 paragrafo 1 e dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CEE 2847/93. La Commissione ha rilevato l'insufficienza del monitoraggio sul rispetto del divieto di utilizzare reti da pesca di lunghezza superiore a 2,5 Km, nonché l'assenza di un sistema sanzionatorio chiaro che punisca coloro che violano le norme comunitarie in materia. La Commissione evidenzia in particolare la violazione dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. (CEE) n. 2847/93, ai sensi del quale gli Stati membri devono adoperarsi affinché i trasgressori della normativa in materia siano privati dell'arricchimento derivante dall'infrazione commessa.

Le Autorità Italiane hanno replicato negando che il sistema di controlli sia inadeguato, specialmente considerando le caratteristiche fisiche dell'area geografica da monitorare. Hanno annunciato, peraltro, modifiche normative per la risoluzione del problema. Poiché la Commissione ha ribadito la propria posizione, le autorità Italiane hanno risposto di avere adottato delle misure adeguate, pur nella consapevolezza degli ulteriori miglioramenti da apportare.

Stato della Procedura

In data 19 giugno 2008 la Commissione Europea ha notificato un ricorso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 226 TCE (C-249/08).

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Il decreto in questione, in particolare, ha introdotto nell'ordinamento interno le sanzioni per la detenzione di attrezzi non consentiti, quindi ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie e previsto la sospensione della licenza di pesca da 10 a 30 giorni, quali misure punitive accessorie finalizzate ad attuare la normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Salute

PAGINA BIANCA

Salute

Il settore “salute” abbraccia, allo stato attuale, 14 procedure, 9 delle quali fondate sulla contestazione del mancato recepimento di direttive comunitarie nell’ordinamento giuridico interno, mentre numero 5 procedure riguardano altrettante presunte violazioni del diritto comunitario.

Il periodo interessato dalle procedure in questione si estende dal 2002 al 2008. Le procedure più recenti sono 3 (n. 2008/2295, 2008/785, 2008/784), attualmente attestate alla fase pre-contenziosa ex art. 226 del Trattato CE.

L’unica procedura cui potrebbero ricollegarsi effetti finanziari sul bilancio dello Stato è la n. 2007/2443, il superamento della quale comporterebbe, per l’Italia, l’introduzione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario, rivolte a garantire una più rigorosa osservanza delle disposizioni in tema di “precursori di droghe”, con conseguente aumento delle entrate pubbliche.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/2295	Errata applicazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CE	MM	No
Scheda 2 2008/0785	Mancato recepimento della direttiva 2008/42/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III	MM	No
Scheda 3 2008/0784	Mancato recepimento della direttiva 2008/14/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III	MM	No
Scheda 4 2008/0682	Mancato recepimento della direttiva 2008/64/CE relativa alle misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione all’interno della Comunità	MM	No

Scheda 5 2008/0681	Mancato recepimento della direttiva 2008/53/CE concernente la viremia primaverile della carpa (VPC)	MM	No
Scheda 6 2008/0560	Mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari	MM	No
Scheda 7 2008/0559	Mancato recepimento della direttiva 2007/19/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari	MM	No
Scheda 8 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	MM	No
Scheda 9 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe	MM	Si
Scheda 10 2007/1127	Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane	PM	No
Scheda 11 2007/1005	Mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE relativa a misure contro l'influenza aviaria	RC	No
Scheda 12 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	PM	No
Scheda 13 2005/5068	Promozione congiunta di medicinali per uso umano	PM	No
Scheda 14 2003/4755	Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva	PM	No